



## D. L. 18/2020 – c.d. CURA ITALIA

### RICADUTE SU LAVORATORI E AZIENDE

E' stato pubblicato il D.L. 17.3.2020 n. 18 c.d. CURA ITALIA.

Riteniamo importante dare poche informazioni per quanto possibile chiare per le ricadute sui seguenti ambiti:

1. **Rapporti di lavoro** (misure speciali per gli ammortizzatori sociali nonché per il sostegno diretto ai lavoratori);
2. **Rapporti di diritto pubblico;**
3. **Rapporti bancari;**
4. **Sicurezza sul lavoro e ambiente;**
5. **Rapporti societari:** svolgimento delle assemblee di società di capitali;
6. **Sospensione termini processuali.**

---

### RAPPORTI DI LAVORO

---

La disciplina è strutturata in modo da prevedere misure speciali per gli ammortizzatori sociali nonché per il sostegno diretto ai lavoratori.

Analogamente anche la presente nota illustrativa consta di due parti.

#### I - AMMORTIZZATORI SOCIALI

#### **AZIENDE RIENTRANTI IN CAMPO DI APPLICAZIONE DI CIGO (art. 10 d.lgs. n. 148/2015) ED EVENTUALMENTE ANCHE DI CIGS (art. 20 d.lgs. n. 148/2015)**

##### **Regime ordinario ex artt. 11 e ss. d.lgs. n. 148/2015**

Strumento: CIGO

Causale: art. 11, lett. a), d.lgs. n. 148/2015 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti)

Durata: max 52 settimane nel biennio mobile (art. 12 d.lgs. n. 148/2015), ferma durata massima complessiva dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (art. 4 d.lgs. n. 148/2015)

Procedura di informazione e consultazione sindacale: sì

Lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati, compresi assunti con apprendistato professionalizzante ed esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio, con anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda.

##### **Regime cd. dell'emergenza ex art. 19 d.l. n. 18/2020**

Strumento: CIGO

Causale: emergenza COVID-19 (è espressamente previsto che la domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015)

Durata: max 9 settimane, collocabili tra il 23.2.2020 ed il 31.8.2020, non conteggiabili ai fini di durata massima della CIGO (art. 12 d.lgs. n. 148/2015) e durata massima complessiva dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione (art. 4 d.lgs. n. 148/2015)

Procedura di informazione e consultazione sindacale: sì, con semplificazione di termini e forma

Retroattività: sì, al 23.2.2020 (deducibile da previsione che la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e che lavoratori beneficiari devono essere alle dipendenze di datore di lavoro richiedente dal 23.2.2020)

Lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati, compresi assunti con apprendistato professionalizzante ed esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio, alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23.2.2020

## **AZIENDE RIENTRANTI IN CAMPO DI APPLICAZIONE DI CIGS (art. 20 d.lgs. n. 148/2015), MA NON DI CIGO (art. 10 d.lgs. n. 148/2015)**

### **Regime ordinario ex artt. 19 e ss. d.lgs. n. 148/2011**

Strumento: nessuno (no cigs ex art. 21, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 148/2015 per crisi conseguente a evento improvviso e impreveduto, esterno alla gestione aziendale, in quanto sua valutazione presuppone come requisito un piano di risanamento che definisca interventi correttivi intrapresi, difficilmente definibile nel caso di specie; non cigs ex art. 21, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 148/2015 per contratto di solidarietà, in quanto presuppone come requisito un esubero di personale quantificato e motivato)

### **Regime cd. dell'emergenza ex 22 d.l. n. 18/2020**

Strumento: CIG IN DEROGA, previo accordo di Regioni e Province Autonome con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative

Durata: max 9 settimane

Procedura di informazione e consultazione sindacale: allo stato è imposto accordo alle Regioni ed alle Province autonome accordo con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; bisognerà attendere gli accordi che stipuleranno le singole Regioni e Province autonome per stabilire se necessari procedura di informazione e consultazione sindacale e/o accordo sindacale a livello aziendale.

Retroattività: sì, al 23.2.2020 (previsto espressamente).

Lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati, compresi assunti con apprendistato professionalizzante ed esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio, alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23.2.2020.

## **AZIENDE RIENTRANTI IN CAMPO DI APPLICAZIONE DI FIS (art. 29, c. 2, d.lgs. n. 148/2015)**

### **Regime ordinario ex artt. 28 e ss. d.lgs. n. 148/2015**

Strumento: FIS per assegno ordinario per aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti (nessuno strumento per le aziende che occupano mediamente più di 5 e meno di 15 dipendenti perché l'assegno di solidarietà presuppone procedura di licenziamento collettivo ex art. 24 l. n. 223/1991 in corso).

Causale: art. 29, c. 3, d.lgs. n. 148/2020 con riferimento a art. 11, lett. a), d.lgs. n. 148/2020 (situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti).

Durata: max 26 settimane nel biennio mobile, ferma la durata massima complessiva di trattamenti ordinari di integrazione salariale (artt. 39 e 4, c. 1, d.lgs. n. 148/2015).

Procedura di informazione e consultazione sindacale: sì

Lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati, compresi assunti con apprendistato professionalizzante ed esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio, con anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni.

Tetto: misura di prestazione non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso (art. 29, c. 4, d.lgs. n. 148/2015).

### **Regime cd. dell'emergenza ex art. 19 d.l. n. 18/2020**

Strumento: FIS per assegno ordinario.

Causale: emergenza COVID-19 (è espressamente previsto che la domanda non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 148/2015).

Durata: max 9 settimane, non conteggiabili ai fini di durata massima di assegno ordinario (artt. 29, c. 3, e art. 30, c. 1, d.lgs. n. 148/2015) e di durata massima complessiva di trattamenti ordinari di integrazione salariale (artt. 39 e 4, c. 1, d.lgs. n. 148/2015).

Procedura di informazione e consultazione sindacale: sì, con semplificazione di termini e forma

Retroattività: sì, al 23.2.2020 (deducibile da previsione che la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e che lavoratori beneficiari devono essere alle dipendenze di datore di lavoro richiedente dal 23.2.2020)

Lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati, compresi assunti con apprendistato professionalizzante ed esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio, alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23.2.2020

Tetto ex art. 29, c. 4, d.lgs. n. 148/2015: no

## **AZIENDE PRIVE DI QUALUNQUE COPERTURA (micro imprese fino a 5 dipendenti)**

### **Regime ordinario ex d.lgs. n. 148/2015**

Strumento: nessuno.

### **Regime cd. dell'emergenza ex art. 22 d.l. n. 18/2020**

Strumento: CIG IN DEROGA, previo accordo di Regioni e Province Autonome con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative

Durata: max 9 settimane

Procedura di informazione e consultazione sindacale: allo stato è imposto accordo alle Regioni ed alle Province autonome accordo con le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; bisognerà attendere gli accordi che stipuleranno le singole Regioni e Province autonome per stabilire se necessari procedura di informazione e consultazione sindacale e/o accordo sindacale a livello aziendale

Retroattività: sì, al 23.2.2020 (previsto espressamente)

Lavoratori beneficiari: lavoratori subordinati, compresi assunti con apprendistato professionalizzante ed esclusi dirigenti e lavoratori a domicilio, alle dipendenze del datore di lavoro richiedente alla data del 23.2.2020

## **DISPOSIZIONI SPECIALI**

1. AZIENDE CON CIGS IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 6/2020 (art. 20 d.l. n. 18/2020)

Possibilità di sospendere la CIGS e attivare trattamento di integrazione salariale ordinario ex art. 19 d.l. n. 18/2020 per max 9 settimane che sospende e sostituisce CIGS in corso

2. AZIENDE ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ IN CORSO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. N. 6/2020 (art. 21 d.l. n. 18/2020)

Possibilità di sospendere assegno di solidarietà e attivare assegno ordinario ex art. 19 d.l. n. 18/2020 per max 9 settimane che sospende e sostituisce assegno di solidarietà in corso, anche a totale copertura dell'orario di lavoro.

## **II - NORME PER IL SOSTEGNO DIRETTO AI LAVORATORI**

### **Congedi per emergenza COVID - 19 – retribuiti (art 23, 25)**

#### **Beneficiari:**

genitori, o genitori affidatari, lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato con figli di età fino ai 12 anni; con figli di ogni età se disabili gravi (l. n. 104/1992, art. 4, co. 1).

Entrambi i genitori ma fermo restando il limite di quindici giorni complessivi.

#### **Condizione per il godimento:**

settore privato - nel nucleo familiare non deve esserci

- un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa

- un altro genitore disoccupato o non lavoratore

settore pubblico – non spetta se uno o entrambi i lavoratori stanno già fruendo di analoghi benefici

**Durata:**

periodo non superiore a quindici giorni, frazionato o continuativo

**Prestazione**

- a. per lavoratori dipendenti: indennità pari al 50 per cento della retribuzione. I periodi sono coperti da contribuzione figurativa;
- b. iscritti a gestione separata: per ciascuna giornata di fruizione diritto ad un'indennità pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità;
- c. lavoratori autonomi iscritti all'INPS: per ciascuna giornata di fruizione diritto ad un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

Per i lavoratori dipendenti di figli fino ai 12 anni (settore pubblico o privato): nel caso di avvenuta fruizione di congedi parentali a partire dal 5 marzo, i periodi fruiti sono considerati come congedi per emergenza COVID - 19 e indennizzati come tali e non computati tra i giorni usufruiti di congedo parentale.

**Bonus babysitter (art. 23)**

Alternativo rispetto ai congedi per emergenza COVID – 19 Retribuiti

**Beneficiari:**

- a. i lavoratori che beneficiano dei congedi retribuiti per emergenza COVID – 19, ad eccezione di quelli che operano nel settore sanitario

**Importo:** massimo € 600,00

- b. lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari

**Importo:** massimo € 1000,00

**Modalità:**

indicazioni INPS; erogazione mediante il libretto famiglia (l. n. 50/2017, art. 54-bis)

Limiti al godimento dei congedi retribuiti/bonus babysitter: per il settore privato i benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

**Congedi per emergenza COVID - 19 – non retribuiti (art. 23, 25)**

**Beneficiari:**

genitori, o genitori affidatari, lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età dai 12 a 16 anni

**Condizione per il godimento:**

nel nucleo familiare non deve esserci

- un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa
- un altro genitore disoccupato o non lavoratore

**Durata:**

il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado

**Indennità:**

nessuna

**Diritti ulteriori:**

Divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

**Permessi legge 104/1992 (art. 24)**

Incremento di complessive dodici giornate del numero dei permessi mensili retribuiti per i mesi di marzo e di aprile.

**Condizioni:**

per il personale sanitario il beneficio è concesso compatibilmente alle esigenze organizzative delle aziende e degli enti del SSN impegnati nell'emergenza.

**Trattamento dei giorni di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria (art. 26)****Beneficiari:**

tutti i lavoratori posti in quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria

**Trattamento:**

equiparazione dei giorni di assenza per quarantena/permanenza domiciliare fiduciaria alla malattia ai fini del trattamento economico.

Non computabile ai fini del periodo di comporta.

**Modalità:**

il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) d.l. n. 6/2020.

Per i periodi già goduti sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi prima dell'entrata in vigore della disposizione in assenza dell'indicazione del provvedimento di cui sopra.

**Beneficiari:**

lavoratori privati o pubblici disabili gravi; in possesso di certificazione medica attestante rischio da immunodepressione/ esiti da patologie oncologiche o relative terapie salvavita

**Trattamento:**

fino al 30 aprile il periodo di assenza prescritto dalle autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero

**Premio lavoratori dipendenti (art. 63)****Beneficiari:**

titolari di reddito da lavoro dipendente che abbiano prestato l'attività in sede ed abbiano un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000,00 €

**Importo:**

per il mese di marzo 2020 viene calcolato un importo di 100,00 € da rapportare al numero delle giornate di lavoro svolte in sede. Il premio non concorre alla formazione del reddito

**Modalità:**

corresponsione nella busta paga di aprile o comunque entro il conguaglio di fine anno

**Disposizioni in materia di lavoro agile (art. 39)****Beneficiari:**

- a. lavoratori disabili gravi; lavoratori nel cui nucleo familiare vi è un disabile grave  
Diritto a svolgere la prestazione in modalità agile
- b. lavoratori affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa

Diritto di precedenza nell'accoglimento delle domande di lavoro agile

**Durata:**

fino al 30 aprile

**Sospensione delle procedure di licenziamento collettivo; divieto temporaneo di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 46)**

**Periodo:**

dalla data di entrata in vigore del decreto (17.03.20) per 60 gg (16.05.20)

**Oggetto:**

- è precluso l'avvio di procedure di licenziamento collettivo
- tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti, non possono effettuare licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3 l. n. 604/1966)

**Periodo:**

procedure già avviate dal 23 febbraio

**Oggetto:**

- le procedure di licenziamento collettivo avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020 sono sospese fino al termine di 60 gg dall'entrata in vigore del decreto (16.05.20)

nota: il "blocco" dei licenziamenti previsto dalla norma fa sorgere questioni di legittimità costituzionale con riferimento alla lesione dell'autonomia privata (41 Cost); sembra tuttavia che le scelte legislative in cui si inserisce la disposizione siano orientate nel senso di attribuire prevalenza alle esigenze pubbliche, tra cui il diritto al lavoro. Non essendo esplicitato diversamente si deve ritenere che la disposizione abbia ad oggetto tutti i licenziamenti per g.m.o.

Non viene individuata la sanzione, se la norma si considera imperativa il licenziamento potrebbe essere considerato nullo.

**Indennità (art. 29 e 30)**

**Beneficiari:**

- a. lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali

**Presupposti:**

- cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione (17 marzo 2020)
  - non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione
- b. operai agricoli a tempo determinato

**Presupposti:**

- nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
- non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione

**Prestazione:** indennità una tantum pari a 500 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito

## LAVORATORI NON DIPENDENTI

### CONGEDI PER EMERGENZA COVID - 19

**Fonte:**

art. 23 D.L. 17 marzo 2020, n. 18

**Beneficiari:**

(co. 3) genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, co. 26, l. N. 335/1995; genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS [(co. 7) "genitori" = anche affidatari].

**Strumento e durata:**

(co. 1) a decorrere dal 5 marzo (in conseguenza della sospensione dell'attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado) e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in presenza di figli di età non superiore ai 12 anni [(co. 5) limite di età che non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex art. 4, co. 1 l. n. 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale] è riconosciuto:

- (co. 3) ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
- (co. 3) ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS un'indennità commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

**Modalità di fruizione:**

(co. 4) la fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

(co. 9 - 10. Le modalità operative sono stabilite dall'INPS, che, sulla base delle domande pervenute, provvede al monitoraggio delle domande presentate, e laddove emerga il superamento del limite di spesa (1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020) procede al rigetto delle domande presentate.

## BONUS BABYSITTER

### (IN ALTERNATIVA AL CONGEDO e ANCHE PER AUTONOMI NON ISCRITTI A INPS)

**Fonte:**

art. 23 D.L. 17 marzo 2020, n. 18

**Beneficiari:**

(co. 3) genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, co. 26, l. n. 335/1995; genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS; (co. 9) lavoratori autonomi non iscritti all'INPS.

**Strumento e durata:**

(co. 8) a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa al congedo o indennità, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1 (dal 5 marzo per il periodo di sospensione delle attività didattiche).

**Modalità di fruizione:**

(co. 9 - 10. Le modalità operative sono stabilite dall'INPS, che, sulla base delle domande pervenute, provvede al monitoraggio delle domande presentate, e laddove emerga il superamento del limite di spesa (1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020) procede al rigetto delle domande presentate.

## INDENNITA' FORFETTARIA

### Fonte:

art. 27 e 28 D.L. 17 marzo 2020, n. 18

### Beneficiari:

(art. 27, co. 1) liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020; lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi dal 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata ex art. 2, co. 26, l. n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; (art. 28, co. 1) lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata ex art. 2, co. 26, l. n. 335/1995.

### Strumento e durata:

(art. 26, co. 1; art. 27, co. 1) indennità una tantum pari a 600,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

### Modalità di fruizione:

#### ***Professionisti e co.co.co.***

(art. 26, co. 2) indennità erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa (203,4 milioni di euro per l'anno 2020), oltre il quale – anche se il superamento viene verificato in via prospettiva – non sono adottati altri provvedimenti concessori.

#### ***Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago***

(art. 27, co. 2) indennità erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa (2.160 milioni di euro per l'anno 2020), oltre il quale – anche se il superamento viene verificato in via prospettiva – non sono adottati altri provvedimenti concessori.

N.B. (art. 31) Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi d.l. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26

## FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

### Fonte:

art. 44 D.L. 17 marzo 2020, n. 18

### Beneficiari:

(art. 44, co. 1) lavoratori dipendenti e autonomi che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Solo in via eventuale – e se espressamente riconosciuto con apposito D.M. Lavoro e Finanze – anche professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

### Strumento e durata:

(art. 44 co. 2) è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

### MODALITA' DI FRUIZIONE:

Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.



---

## RAPPORTI DI DIRITTO PUBBLICO

---

Al fine di agevolare la lettura del complesso decreto legge, di seguito - in forma sintetica - le misure di maggiore interesse pubblicistico:

### **art. 84: misure in materia di giustizia amministrativa**

Dall'8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020, tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa, fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato e la relativa trattazione collegiale fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020.

### **art. 103: sospensione dei termini di procedimenti amministrativi e proroga efficacia autorizzazioni/concessioni**

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

### **art. 107: sospensione dei termini per assumere gli atti di bilancio**

E' differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

- a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
- b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
- c) Per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

### **art. 87: lavoro nelle P.A. e sospensione delle procedure concorsuali**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.

Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

## art. 6: requisizioni in uso o in proprietà

Fino al termine dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà<sup>1</sup>, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l'emergenza sanitaria.

---

## RAPPORTI BANCARI (art. 56)

---

Si segnala che – come era stato anticipato – ieri, il D.L. contiene alcuni articoli che riguardano anche i rapporti bancari in essere con le Imprese prevedendo che:

- a) *per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;*
- b) *per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;*
- c) *per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale...*

Da una prima disamina si può affermare che condizione per l'applicazione di tale normativa sia:

- i) l'espressa richiesta dell'Impresa interessata;
- ii) l'accompagnamento della richiesta ad una specifica autocertificazione di aver subito, appunto, una temporanea carenza di liquidità quale conseguenza della diffusione del Covid-19;
- iii) che la posizione debitoria oggetto di "proroga" rientri nelle categorie tecniche sopra indicate;
- iv) che la posizione debitoria oggetto di "proroga" non sia già classificata, secondo la normativa applicabile alle banche, come deteriorata;
- v) l'impresa richiedente rientri nella categoria delle Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede

Rimane, invece, questione aperta e sul quale vi è attualmente una richiesta di chiarimenti da parte di ABI al Governo e di fatto alle Autorità di Vigilanza se la concessione di tali proroghe debbano o meno generare l'inserimento – sotto l'aspetto dei dati economici di ogni singolo Istituto – del credito oggetto di proroga nella cd. categoria forborne performing atteso che una tale eventualità avrebbe l'effetto di deprimere, in maniera ingiusta, i dati economici dei singoli Istituti di credito.

---

## SICUREZZA SUL LAVORO e AMBIENTE

---

### • art. 16: sicurezza sul lavoro e dispositivi di protezione individuale (DPI)

Il D.L. “Cura Italia” non dispone la sospensione o la limitazione di ulteriori attività economiche rispetto a quelle già sospese dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 (commercio al dettaglio con l’eccezione della vendita di generi alimentari, la ristorazione,...). Vengono però stabilite **specifiche misure di protezione** per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, i quali, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 (quindi soltanto dalle pubblicazione della relativa Gazzetta Ufficiale, intervenuta nella nottata del 17 marzo) sono tenuti ad utilizzare (ed i loro datori di lavoro a fornire) **mascherine chirurgiche** reperibili in commercio, da considerare quali **dispositivi di protezione individuale (DPI)** ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, recante la disciplina in materia di salute e sicurezza del lavoro. E’ stato altresì autorizzato l’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

Al di là della dubbia fondatezza dell’inquadramento delle mascherine tra i D.P.I. disciplinati dal D.Lgs. n.81/2008, le misure individuate dal legislatore, sulla base di una valutazione del rischio compiuta dalle Autorità pubbliche competenti, dovranno essere applicate in ogni specifico contesto aziendale dal singolo Datore di Lavoro, in collaborazione con il R.S.P.P. ed il Medico Competente e previa consultazione del R.L.S., attraverso le modalità organizzative e procedurali ritenute più opportune, restando però escluso in proposito uno specifico obbligo di aggiornamento del D.V.R. (Documento aziendale di Valutazione dei Rischi lavorativi), al di fuori di contesti lavorativi sanitari e di quelli che comportino già ordinariamente l’esposizione lavorativa a rischio biologico.

Soltanto dall’entrata in vigore dell’art. 16 in esame, l’omesso utilizzo/fornitura delle mascherine, in caso di constatata inosservanza della misura di prevenzione sanitaria della distanza interpersonale imposta dall’Autorità di governo e non altrimenti ovviata ed ovviabile, potrebbe essere valutata sia come autonoma inosservanza del T.U. in materia di salute e sicurezza del lavoro, sia quale violazione dell’art. 650 C.P., sul presupposto che in questo modo non sia stata rispettata l’indicazione generale resa per motivi d’igiene dall’Autorità con il D.P.C.M. 11 marzo 2020, del quale il Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, regolante le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, venga ritenuto strumento di attuazione.

### • art. 113: rinvio di scadenze ed adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

Sono prorogati al 30 giugno 2020 i termini per:

- la presentazione del **Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)** di cui all’art. 6, comma 2, L. n. 70/1994;
- la presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle **pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale** nell’anno precedente e la trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei **rifiuti di pile ed accumulatori** portatili, industriali e per veicoli (D.Lgs. n. 188/2008);
- la presentazione al Centro di Coordinamento delle quantità annualmente trattate da parte degli impianti di trattamento dei **RAEE** (art. 33, comma 2, del D.Lgs. n. 49/2014);
- il versamento del diritto annuale di iscrizione **all’Albo Nazionale Gestori Ambientali** (art. 24, comma 4, del D.M. n. 120/2014).

---

## RAPPORTI SOCIETARI

---

### SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ DI CAPITALI

#### art. 106: deroghe in materia di svolgimento delle assemblee di società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici

**Il comma 1** – in deroga a quanto disposto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478bis C.C. e/o alle diverse disposizioni statutarie – introduce la possibilità di convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio d'esercizio (nonché per le ulteriori eventuali deliberazioni indicate all'art. 2364, comma 2 C.C.) entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

**Il comma 2** – anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie del caso – autorizza tutte le società di capitali, le società cooperative e le mutue assicuratrici, a svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie utilizzando modalità di voto e partecipazione “a distanza” (voto per corrispondenza e voto elettronico).

Ciò potrà avvenire anche in via esclusiva, utilizzando mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.C. (norme che contemplano gli strumenti di partecipazione “a distanza” come un diritto dei soci e non come un obbligo). In questo caso non sarà necessaria la contestuale presenza del presidente, del segretario o del notaio nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Detta soluzione è conforme ad una recente massima del Consiglio Notarile di Milano (n. 187 dell'11 marzo 2020), dettata in tema di assemblee “telematiche”, con la quale è stato altresì chiarito che, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sarà sufficiente si trovi il segretario verbalizzante o il notaio. In questo caso il verbale assembleare potrà essere redatto successivamente con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

**Il comma 3** prevede espressamente per le s.r.l. la possibilità di consentire – anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, C.C. nonché alle diverse disposizioni statutarie – che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

---

## SOSPENSIONE TERMINI PROCESSUALI

---

#### art. 83: giustizia penale, civile e tributaria

Dall'8 marzo 2020 fino al 15 aprile 2020 **tutte le udienze penali e civili sono rinviate d'ufficio** a data successiva al 15 aprile 2020 e **sono sospesi tutti i termini processuali dei relativi procedimenti**, con alcune eccezioni legate principalmente – in ambito penale - ai procedimenti a carico di persone detenute ed ai procedimenti ove sono applicate misure cautelari e di sicurezza. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini processuali è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione.

Le **stesse disposizioni** sono applicate **ai procedimenti tributari**, che vedranno dall'8 marzo al 15 aprile rinviate le udienze e sospesi tutti i termini processuali, compresi i termini per la presentazione del ricorso di primo grado avanti le Commissioni Tributarie Provinciali ed i termini del procedimento di mediazione in ambito tributario disciplinata dall'art. 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992